



Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa

Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456588 fax.
0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO,
DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI DALLE AREE PUBBLICHE O
PRIVATE AD USO PUBBLICO, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA,
NEI CASI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DA OGNI ALTRA NORMA DI
RIFERIMENTO CHE DISCIPLINA LA MATERIA**

INDICE

- Articolo 1. Oggetto della concessione**
- Articolo 2. Durata della concessione**
- Articolo 3. Ammontare della concessione**
- Articolo 4. Corrispettivo della concessione**
- Articolo 5. Requisiti di partecipazione degli operatori economici**
- Articolo 6. Amministrazione precedente**
- Articolo 7. Servizi oggetto della concessione**
- Articolo 8. Modalità attivazione degli interventi**
- Articolo 9. Formazione del personale dell'impresa concessionaria**
- Articolo 10. Trasporto e deposito**
- Articolo 11. Verbale di rimozione**
- Articolo 12. Modalità di consegna dei veicoli**
- Articolo 13. Bollettari di riscossione**
- Articolo 14. Specifiche tecniche ed organizzative**
- Articolo 15. Modalità di espletamento del servizio**
- Articolo 16. Tariffe**
- Articolo 17. Importi e obblighi a carico del Comune**
- Articolo 18. Corrispettivi dovuti al concessionario**
- Articolo 19. Versamento delle somme dovute all'Amministrazione a titolo di canone**
- Articolo 20. Veicoli Rubati**
- Articolo 21. Alienazione veicoli**
- Articolo 22. Modalità di aggiudicazione della Concessione**
- Articolo 23. Stipula del contratto**
- Articolo 24. Garanzia provvisoria**
- Articolo 25. Garanzia definitiva**
- Articolo 26. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**
- Articolo 27. Obblighi verso il personale dipendente**
- Articolo 28. Divieti**
- Articolo 29. Responsabilità e assicurazione**
- Articolo 30. Penali**
- Articolo 31. Esecuzione in danno**
- Articolo 32. Passaggio di funzionari pubblici a ditte private**
- Articolo 33. Variazioni della ragione sociale**
- Articolo 34. Accesso alla documentazione relativa all'intervento**
- Articolo 35. Risoluzione del contratto e recesso**
- Articolo 36. Responsabile del procedimento**
- Articolo 37. Direttore dell'esecuzione del contratto**
- Articolo 38. Foro Componente**

Art. 1. Oggetto della concessione

1. Il Comune di Reggio Emilia intende procedere alla concessione del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico per qualunque ragione legata alla sicurezza stradale nonché alla tutela dell'ambiente e del decoro del territorio nel Comune di Reggio Emilia .
2. Tali interventi devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Codice della Strada, D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con DPR n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i, del Decreto Ministro dei Trasporti n. 401/98, del DM 460/1999 nonché ogni altra normativa di riferimento.
3. La concessione del servizio rimozione, deposito e custodia dei veicoli rimossi e/o recuperati viene affidata ai sensi dell'art. 164 del Decreto Legislativo 50/2016.

Art. 2 Durata della concessione

1. La concessione del servizio avrà la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto.
2. L'Amministrazione comunale si riserva di avvalersi della facoltà di rinnovo del contratto per un massimo di anni 2 (due) ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
4. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP , si può richiedere l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 23 del presente capitolato. Competono in tal caso all'aggiudicatario pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Art. 3. Ammontare della concessione.

1. Il valore della concessione per la durata di anni 2 (due) così determinato ai sensi dell'art.167 c. 1 del Codice è di € 216.750,00 oltre IVA ;
2. Il valore massimo stimato della concessione comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2 (due) e della proroga tecnica per mesi 6 (sei) è di € 487.678,50 oltre IVA di legge. Non sono previsti oneri di sicurezza per l'eliminazione di rischi di natura interferenziale;
3. I valori sopra indicati sono puramente indicativi e sono stati calcolati sulla base di una stima presunta, ricavata dalla media del numero di veicoli oggetto di rimozione nel biennio 2018 -

2019, moltiplicata per il costo medio unitario della rimozione riferito alle tariffe di seguito riportate, considerando per ciascun veicolo rimosso, una giacenza media di 5 giorni.

Art. 4. Corrispettivo della concessione

1. Il corrispettivo per la concessione del servizio è rappresentato da un canone annuale che verrà corrisposto dalla Ditta concessionaria al Comune e che viene stabilito nel minimo del 10% (da ridefinire in esito di gara) che sarà applicato sull'ammontare delle somme, al netto di IVA, introitate dal concessionario per gli interventi effettuati.
2. Il canone verrà corrisposto integralmente con versamento diretto presso la Tesoreria comunale trimestralmente entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine del trimestre;
3. La Ditta concessionaria incasserà direttamente e farà propri gli importi per i servizi effettuati di cui al tariffario riportato all'art. 16 del presente capitolato. La Ditta non potrà pretendere dal Comune nessun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo o ragione per i servizi previsti dal presente Art. 7 Lettere A) B) C) e D) neppure nel caso di insolvenza del debitore, per le spese relative alla rimozione e custodia del veicolo e per le eventuali controversie con il proprietario dello stesso.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 165 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo della concessione sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato ovvero dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo, con la sola eccezione dei servizi di cui all'art.7 lett. E).
5. Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI). Sarà cura dell'Amministrazione comunale elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi. E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme nel D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.Lgs 81/2008, l'Amministrazione comunale rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 5 Requisiti di partecipazione degli operatori economici

A) Requisiti di Ordine Generale:

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 354 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

B) Requisiti di idoneità tecnico-professionale.

B.1) Essere in possesso della licenza di rimessa dei veicoli ai sensi dell'articolo 19 DPR 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i.

B.2) Avere la disponibilità di un deposito per i veicoli con i requisiti di cui all'art. 10 alla data della presentazione dell'offerta, ovvero impegnarsi ad acquisirne la disponibilità in caso di aggiudicazione entro 90 giorni da quest'ultima.

C) Richieste a dimostrazione della capacità economica finanziaria degli operatori economici:

Fatturato specifico (il valore valutabile del fatturato specifico della ditta è ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli esercizi 2020 – 2021 documentabile) conseguito per la prestazione di servizi analoghi a quelli indicati nella presente procedura, in misura non inferiore al 70% del valore biennale della concessione a base di gara.

Art. 6. Amministrazione procedente

L'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, ovvero l'Amministrazione procedente, ha sede in Piazza Prampolini n. 1, Reggio Emilia. L'ufficio competente è il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa con sede in Via S. Pietro Martire 3, Reggio Emilia.

Art. 7. Servizi oggetto della concessione

A) Servizio per violazioni del Codice della Strada

1. Interventi di rimozione, ai sensi dell'art. 354 del Reg. di Esecuzione al C.d.S., con traino, custodia e restituzione veicoli ai sensi degli articoli 159 e 215 C.d.S. Il costo di tali interventi è posto interamente a carico del cittadino sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 16 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
2. Interventi per il blocco di veicoli ai sensi degli articoli 159, 3° comma C.d.S e 355 Reg. di Esecuzione al CdS. Il costo di tali interventi è posto interamente a carico del cittadino sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 16 del presente capitolato Speciale d'appalto;

B) Veicoli incidentati

Interventi di rimozione, traino, custodia e restituzione di veicoli coinvolti in incidenti stradali richiesti dal Comando Polizia Locale, quando il proprietario, o chi per lui, non provveda o ne sia impossibilitato. Il costo di tali interventi è posto a carico del cittadino sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 16 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

C) Veicoli oggetto di furto

Interventi di rimozione, traino, custodia e restituzione di veicolo oggetto di furto, richiesti dalla Polizia Locale, allorché il proprietario, o chi per lui, non provveda o ne sia impossibilitato. Il costo di tali interventi è posto interamente a carico del cittadino sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 16 del presente capitolato Speciale d'appalto.

D) Veicoli in stato di abbandono

Interventi di rimozione, traino, custodia e restituzione e/o rottamazione di veicoli abbandonati ai sensi del DM 460/1999. Il Concessionario, su richiesta del Comando Polizia Locale dovrà procedere alla rimozione e custodia fino alla riconsegna/alienazione di veicoli rinvenuti su area pubblica che sulla base della vigente normativa, possano ritenersi in presunto stato di abbandono. In tale servizio è ricompreso il trasporto presso il centro di raccolta, per la successiva demolizione, qualora il concessionario non sia autorizzato egli stesso, ad effettuare tali operazioni.

Nel caso in cui il proprietario del veicolo sia individuato, potranno essere posti a carico di quest'ultimo, tutti i costi, compresa l'eventuale rottamazione sulla base delle tariffe previste dall'articolo 16 del presente capitolato.

Il servizio descritto al punto D) dovrà essere attivato a decorrere dal 01.01.2024 allo scadere della vigente concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali.

N.B. : nei casi di cui lettera B) e C) essendo il rapporto di natura esclusivamente civilistica, lo stesso intercorrerà unicamente tra la ditta affidataria e il cittadino interessato, senza alcun onere o pretesa nei confronti del Comune.

E) Interventi per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico a carico del Comune

Interventi di rimozione, traino o spostamento di veicoli ed eventuale custodia e restituzione in assenza di violazioni del C.d.S. nonché gl'interventi effettuati nei casi previsti dall'articolo 354 comma 4° del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. E' attivato a richiesta degli organi di Polizia Locale per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, per casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive del suolo, sottosuolo e similari, che comportino esigenze indifferibili. Il costo di tali interventi è a carico del Comune di Reggio Emilia sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 16 del presente capitolato Speciale d'appalto, ridotte del 20%.

Saranno infine a carico del Comune gli importi delle rimozioni da rimborsare a causa di errore o provvedimento illegittimo imputabile alla medesima e, per i quali si applicheranno le tariffe di cui all'art. 16 del presente capitolato, ridotte del 20%.

Art. 8. Modalità di attivazione degli interventi

A) Servizio per violazioni del Codice della Strada

Art. 7 lett. A) punto 1

I veicoli sono quelli classificati in base alla massa complessiva a pieno carico, con distinzione

specifica per i velocipedi, i ciclomotori, i monopattini e i motocicli:

- velocipedi, ciclomotori e monopattini;
- veicoli di massa complessiva fino a 1,5 t., e motocicli;
- veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.;
- veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t.;

Nell'elenco suddetto devono ritenersi compresi anche i veicoli utilizzati per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, di cui al D.L.vo 114/98, L.R. 6/2004 e Regolamento Comunale sul Commercio su area pubblica.

Art. 7, lett. A) punto 2

Nel caso in cui il veicolo in sosta vietata non arrechi intralcio o pericolo per la circolazione stradale, a richiesta della Polizia Locale, potrà eventualmente essere disposto il blocco sul posto del veicolo, mediante utilizzo degli appositi attrezzi a chiave.

Su richiesta del Comando di Polizia Locale, il Concessionario dovrà procedere al blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza oneri di custodia.

In tali casi il Concessionario è tenuto ad apporre in modo ben visibile sui veicoli bloccati, segnalazione di avvenuta apposizione del blocco. Le operazioni di blocco e sblocco dei veicoli devono avvenire senza arrecare alcun danno agli stessi.

La rimozione del blocco viene effettuata su richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco come da tariffa annessa all'articolo 16.

La Ditta affidataria dovrà provvedere esclusivamente alle operazioni materiali di bloccaggio e di sbloccaggio dei ceppi, nonché al recupero degli stessi al momento della restituzione del veicolo.

Art. 9. Formazione del personale dell'impresa concessionaria

Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, sgombero tempestivo della sede stradale;

Art. 10. Trasporto e deposito

La Ditta concessionaria provvederà al trasporto e al deposito del veicolo rimosso e ne curerà la custodia, nell'attesa della restituzione agli aventi diritto.

Il trasporto dovrà essere effettuato da appositi automezzi da utilizzare secondo le esigenze.

Il deposito, necessariamente collocato sul territorio del Comune di Reggio Emilia, dovrà avere la capienza di almeno **100 (CENTO)** autoveicoli e dovrà essere munito di recinzione ed essere opportunamente attrezzato al fine di garantire un'agevole vigilanza dei veicoli da parte della ditta concessionaria.

Art. 11 Verbale di rimozione

L'Organo di Polizia che dispone la rimozione, sarà presente alla stessa e redigerà apposito verbale di ricognizione e di rimozione dei veicoli, consegnandone copia al conducente del carro attrezzi adibito dalla ditta concessionaria al servizio predetto, secondo le modalità e conformemente a quanto previsto dagli art. 354 e 397 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada vigente.

Analogo verbale di ricognizione dello stato del veicolo e di rimozione dello stesso sarà redatto e consegnato al conducente del carro attrezzi anche in tutte le altre ipotesi di rimozione previste dal presente capitolato.

Art. 12 Modalità di consegna dei veicoli

La Ditta concessionaria restituirà i veicoli agli aventi diritto, previo versamento degli importi individuati nel tariffario dei cui all'Art. 16 del presente capitolato, conformemente al D.M. 04.09.1998 n. 401.

La riconsegna avverrà previa redazione di verbale di ricognizione e consegna, su appositi moduli concordati con il Comune.

Il verbale sarà redatto in tre copie che saranno così consegnate:

- una copia all'avente diritto alla restituzione;
- una copia all'organo di Polizia che ha ordinato la rimozione, da trasmettere anche in modalità informatica entro le 24 ore dall'avvenuta riconsegna.
- una copia alla Ditta concessionaria.

La Ditta concessionaria dovrà comunicare con frequenza **bisettimanale**, al Comando di Polizia che ha disposto la rimozione, l'elenco dei veicoli non ritirati dagli aventi diritto ed ancora giacenti.

Art. 13 Bollettari di riscossione

I bollettari di riscossione saranno stampati a cura della Ditta concessionaria con numerazione progressiva.

I bollettari rechneranno l'intestazione "Ditta..... concessionaria per il Comune di Reggio Emilia del servizio rimozione, trasporto e custodia veicoli".

La Ditta concessionaria dovrà comunicare mensilmente all'Amministrazione comunale il riepilogo delle operazioni effettuate nei mesi precedenti, indicando analiticamente: chiamate, rimozioni, giacenza e restituzione, allegando copia delle bolle di riscossione della relativa tariffa.

Art. 14 specifiche tecniche ed organizzative

Il Concessionario dovrà assicurare la seguente organizzazione minima:

- a) avere o impegnarsi ad avere, in caso di aggiudicazione, entro i termini indicati all'articolo 10 del presente capitolato, la disponibilità esclusiva di area, non soggetta a pubblico passaggio, opportunamente recintata e delimitata, in modo tale da non permettere l'accesso a terzi e tale/ i da garantire il normale accesso e la regolare custodia di tutte le tipologie di veicoli previste dall'art. 47 del nuovo C.d.S, compresi i velocipedi, ed estensione tale da permettere contemporaneamente il ricovero di almeno **100** veicoli;

ubicata a non oltre il raggio di 5 km. dal centro cittadino (stabilito in Piazza Prampolini a Reggio Emilia) ed a non più di 500 metri dalla fermata dell'autobus di linea urbana più vicina, calcolata sul percorso pedonale più breve.

- b) Avere o impegnarsi ad avere in caso di aggiudicazione, la disponibilità di un numero minimo di n. 2 carri attrezzi quotidianamente utilizzabili;
- c) Avere Personale di equipaggio dei veicoli abilitato alla guida ed esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui trattasi;
- d) l'Amministrazione e il Concessionario potranno, in ogni momento, concordare modifiche organizzative e operative finalizzate al miglioramento del servizio;
- e) utilizzare apposito software di gestione dei veicoli rimossi condiviso con il Comando di Polizia Locale, impegnandosi ad aggiornarlo in tempo reale, all'atto della restituzione/riconsegna dei veicoli agli aventi diritto.
- f) I luoghi di deposito dovranno essere dotati di ogni misura di sicurezza prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lvo. 81/2008 e s.m.i nonché di adeguata certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal competente Comando dei Vigili del Fuoco;
- g) i mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere in possesso di tutti i requisiti garantiti dalla Ditta nella propria offerta ed i requisiti previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione nonché quelli elencati nell'Appendice IV, titolo I, del DPR 495/92.

I veicoli dovranno altresì possedere i seguenti requisiti:

- riportare sulle portiere la ragione sociale della ditta e il numero progressivo dell'automezzo;
- essere dotati di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l'incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo;
- essere muniti di attrezzature minime sufficienti per un primo intervento di pulizia della strada, in caso di necessità, in attesa dell'eventuale arrivo della ditta specializzata per la pulizia ed il ripristino delle condizioni di sicurezza strada.

Il personale addetto alla conduzione dei mezzi adibiti alle attività oggetto del presente capitolato dovrà sempre essere dotato di apparecchiature o dispositivi idonei a garantire il costante contatto con la propria sede per ogni eventuale necessità di comunicazione da parte del Comando Polizia Locale.

Art. 15 Modalità di espletamento del servizio

La Ditta concessionaria del servizio, a seguito di richiesta del Personale del Corpo di polizia Locale o degli Ausiliari della sosta, nei casi previsti dal C.d.S e dalle altre leggi che disciplinano la materia deve:

1. assicurare l'intervento richiesto con la massima sollecitudine e comunque, il carro attrezzi dovrà raggiungere il sito dell'intervento entro 30 minuti dalla chiamata, salvo comprovata impossibilità;
2. garantire l'intervento in condizioni di sicurezza, operando in modo sollecito ed in maniera da arrecare il minor intralcio possibile alla circolazione;
3. assicurare la presenza di almeno due mezzi attrezzati, con relativi addetti, nei luoghi e nelle ore preventivamente comunicate, per manifestazioni, fiere, concerti, ecc. al fine di poter intervenire con tempestività per la rimozione di veicoli che si verificassero in dette particolari occasioni;

4. garantire il servizio dal lunedì alla domenica dalle ore 06,00 alle ore 20,00 (orario diurno) e dalle ore 20,00 alle ore 6,00 (orario serale-notturno).
5. garantire il servizio di restituzione dei veicoli rimossi dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 20,00. Allo scopo di garantire la restituzione dei veicoli rimossi, anche fuori degli orari di apertura del servizio di restituzione, il Concessionario dovrà garantire la reperibilità di un addetto dalle ore 20.00 alle ore 08.00 dei giorni feriali (dal lunedì al sabato) e in qualunque orario nei giorni festivi, per procedere alla restituzione dei mezzi rimossi, applicando, in tal caso, la dovuta maggiorazione di cui all'articolo 15 del presente capitolato.
6. garantire la regolare tenuta della documentazione prescritta dal C.d.S, dal Regolamento, dal T.U.L.P.S .
7. rilasciare fattura/quietanza, con numero progressivo delle somme riscosse per gli interventi eseguiti oggetto del presente capitolato, nonché rispettare le tariffe di cui al successivo articolo del presente capitolato d'oneri;
8. la Ditta concessionaria a inizio contratto dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo della persona che avrà le funzioni di coordinatore generale che fungerà da referente unico nei confronti del Committente per l'appalto in essere.

Art. 16. Tariffe

La Ditta concessionaria è tenuta ad applicare le tariffe unitarie di seguito precisate che sono state individuate sulla base delle norme di cui al D.M 401/98.

Le tariffe, ai sensi dell'art. 397, comma 4 del D.P.R n. 495/92 come modificato dall'art.224 del D.P.R n. 610/95 sono aggiornate all'inizio di ogni anno dagli enti concedenti il servizio di rimozione, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dell'anno precedente.

Gli importi concernenti i servizi effettuati saranno posti direttamente a carico del cittadino e dovranno essere riscossi direttamente dalla ditta concessionaria all'atto della restituzione del veicolo all'avente diritto, previo rilascio della ricevuta.

Il Concessionario è tenuto ad esporre e pubblicare le tariffe unitarie sotto elencate.

Le tariffe sotto riportate sono da intendersi al netto dell'IVA.

RIMOZIONE VEICOLI		
TIPO VEICOLO	TARIFFA (IVA ESCLUSA)	NOTE
<ul style="list-style-type: none"> • Velocipedi • Ciclomotori • Monopattini <p>DIURNO (DALLE 6.00 ALLE 20)</p>	€ 64,00	<p>La tariffa include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto di chiamata • operazioni connesse al carico /scarico veicolo – importo ridotto • indennità chilometrica andata/ritorno 10 Km forfait
<ul style="list-style-type: none"> • Veicoli di m.c.p.c ≤ 1,5 t • Motocicli <p>DIURNO (DALLE 6.00 ALLE 20)</p>	€ 77,00	<p>La tariffa include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto di chiamata • operazioni connesse al carico /scarico veicolo • percorrenza andata/ritorno 10 Km forfait
<ul style="list-style-type: none"> • Veicoli di m.c.p.c >1,5 t ≤ 3,5 t <p>DIURNO (DALLE 6.00 ALLE 20)</p>	€ 103,00	<p>La tariffa include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto di chiamata • carico /scarico veicolo • indennità chilometrica andata/ritorno 10 Km forfait
<ul style="list-style-type: none"> • Velocipedi • Ciclomotori • Monopattini <p>NOTTURNO/FESTIVO (dalle 20.00 alle 06.00 dei giorni feriali e tutto il giorno nei giorni festivi)</p>	€ 83,00	<p>La tariffa include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto di chiamata • carico /scarico veicolo – importo ridotto • indennità chilometrica andata/ritorno 10 Km forfait
<ul style="list-style-type: none"> • Veicoli di m.c.p.c ≤ 1,5 t • Motocicli <p>NOTTURNO/FESTIVO (dalle 20.00 alle 06.00 dei giorni feriali e tutto il giorno nei giorni festivi)</p>	€ 100,00	<p>La tariffa include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto di chiamata • carico /scarico veicolo • indennità chilometrica andata/ritorno 10 Km forfait
<ul style="list-style-type: none"> • Veicoli di m.c.p.c >1,5 t ≤ 3,5 t <p>NOTTURNO/FESTIVO (dalle 20.00 alle 06.00 dei giorni feriali e tutto il giorno nei giorni festivi)</p>	€ 134,00	<p>La tariffa include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto di chiamata • carico /scarico veicolo • indennità chilometrica andata/ritorno 10 Km forfait

RIMOZIONE VEICOLI		
<ul style="list-style-type: none"> • Veicoli di m.c.p.c $\leq 1,5$ t • Motocicli • velocipedi e ciclomotori • Monopattini <p style="text-align: center;">DIURNO (DALLE 6.00 ALLE 20)</p> <p style="text-align: center;">RIMOZIONE NON ULTIMATA</p>	€ 52,00	<p>Per rimozione non ultimata s'intende la situazione in cui il carro abbia già raggiunto la località in cui deve essere rimosso il veicolo senza che le operazioni siano state portate a compimento per il raggiungimento del trasgressore che provvede al pagamento immediato.</p> <p>La tariffa include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto di chiamata • indennità chilometrica andata/ritorno 10 Km forfait
<ul style="list-style-type: none"> • Veicoli di m.c.p.c $>1,5$ t $\leq 3,5$ t <p style="text-align: center;">DIURNO (DALLE 6.00 ALLE 20)</p> <p style="text-align: center;">RIMOZIONE NON ULTIMATA</p>	€ 80,00	<p>Per rimozione non ultimata s'intende la situazione in cui il carro abbia già raggiunto la località in cui deve essere rimosso il veicolo senza che le operazioni siano state portate a compimento per il raggiungimento del trasgressore che provvede al pagamento immediato.</p> <p>La tariffa include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto di chiamata • indennità chilometrica andata/ritorno 10 Km forfait
<ul style="list-style-type: none"> • Veicoli di m.c.p.c $\leq 1,5$ t • Motocicli • velocipedi e ciclomotori • Monopattini <p style="text-align: center;">NOTTURNO/FESTIVO (dalle 20.00 alle 06.00 dei giorni feriali e tutto il giorno dei giorni festivi)</p> <p style="text-align: center;">RIMOZIONE NON ULTIMATA</p>	€ 67,00	<p>Per rimozione non ultimata s'intende la situazione in cui il carro abbia già raggiunto la località in cui deve essere rimosso il veicolo senza che le operazioni siano state portate a compimento per il raggiungimento del trasgressore che provvede al pagamento immediato.</p> <p>La tariffa include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto di chiamata • indennità chilometrica andata/ritorno 10 Km

RIMOZIONE VEICOLI		
		forfait
<ul style="list-style-type: none"> • Veicoli di m.c.p.c >1,5 t ≤ 3,5 t <p>NOTTURNO/FESTIVO (dalle 20.00 alle 06.00 dei giorni feriali e tutto il giorno nei giorni festivi)</p> <p>RIMOZIONE NON ULTIMATA</p>	€ 100,00	<p>Per rimozione non ultimata s'intende la situazione in cui il carro abbia già raggiunto la località in cui deve essere rimosso il veicolo senza che le operazioni siano state portate a compimento per il raggiungimento del trasgressore che provvede al pagamento immediato.</p> <p>La tariffa include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto di chiamata • indennità chilometrica andata/ritorno 10 Km forfait
Veicoli di m.c.p.c > 3,5 t	Si applicano le tariffe previste per i veicoli di m.c.p.c. >1,5 t ≤ 3,5 aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere	

BLOCCO VEICOLI CON ATTREZZO A CHIAVE		
TIPO VEICOLO	TARIFFA (IVA ESCLUSA)	NOTE
TUTTI TARIFFA DIURNA	€ 58,00	<p>La tariffa include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto di chiamata • applicazione e sblocco dell'attrezzo a chiave • indennità chilometrica andata/ritorno 10 Km a forfait per due interventi
TUTTI NOTTURNO/FESTIVO (dalle 20.00 alle 06.00 dei giorni feriali e tutto il giorno nei giorni festivi)	€ 75,00	<p>La tariffa include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto di chiamata • applicazione e sblocco dell'attrezzo a chiave • indennità chilometrica andata/ritorno 10 Km a forfait per due interventi.

TARIFFA CHILOMETRICA PER RIMOZIONI E BLOCCO VEICOLI
Le tariffe indicate sono comprensive di 10 Km di percorrenza andata e ritorno, ad eccezione del caso di intervento per l'applicazione e sblocco dell'attrezzo a chiave per il quale la tariffa deve ritenersi comprensiva di entrambi gli interventi sul luogo di sosta del veicolo .

Gli ulteriori chilometri saranno conteggiati ad € 1,50 al km.

RESTITUZIONE VEICOLI		
TIPOLOGIA	TARIFFA	NOTE
Maggiorazione per restituzione del veicolo in orario di reperibilità.	€ 20	Si applica in caso di ritiro del veicolo dopo le 20.00 ed entro le 8.00 di ogni giorno feriale e dalle 00.00 alle 24.00 dei giorni festivi

TARIFFA CUSTODIA GIORNALIERA		
TIPO VEICOLO	TARIFFA DAL 1° AL 20° GIORNO DI GIACENZA	TARIFFA DAL 20° GIORNO DI GIACENZA IN POI
Velocipedi ciclomotori Monopattini	€ 1,50	€ 1,00
Motocicli Tricicli Quadricicli	€ 3,00	€ 2,00
Veicoli di m.c.p.c. ≤ 3,5 t	€ 4,50	€ 3,00
Veicoli di m.c.p.c. > 3,5 t	€ 9,00	€ 6,00
Altri veicoli: <ul style="list-style-type: none"> • macchine agricole • mezzi d'opera • rimorchi/carrelli appendice • veicoli a trazione animale 	€ 6,00	€ 4,00
Complessi di veicoli	Tariffa risultante dalla somma delle singole tariffe dovute per ogni componente del complesso veicolare	

Art. 17. Importi e obblighi a carico del Comune

Sono a carico dell'Amministrazione solo le spese di cui all'art. 7 lettera E) . Nessun altro onere potrà essere posto a carico del Comune in base al presente capitolato.

In particolare, in nessun modo il contratto di concessione potrà essere considerato titolo nei confronti dell'Amministrazione per il pagamento di prestazioni diverse dalla casistica indicata nel Capitolato.

L'Amministrazione si impegna, ai sensi dell'art.1, commi 1° e 2° e dell'art. 4, comma 2°, del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189, per i veicoli rimossi, nelle ipotesi di cui agli artt.159 e 215 C.d.S, e non ritirati dall'avente diritto, ad effettuare le procedure di alienazione, nei modi e nei tempi previsti dal citato decreto.

Art. 18. Corrispettivi dovuti al concessionario

I corrispettivi dovuti alla Ditta concessionaria, con l'unica eccezione di cui al precedente art.17, non possono in nessun caso essere posti a carico dell'Amministrazione, anche in caso di mancato ritiro e successiva alienazione o demolizione.

Art. 19. Versamento delle somme dovute all'Amministrazione a titolo di canone.

La ditta concessionaria dovrà versare al Comune il canone con cadenza trimestrale entro il decimo giorno successivo al trimestre di riferimento, previa presentazione di un rendiconto dettagliato, sempre con cadenza trimestrale, degli interventi effettuati e delle somme incassate ai sensi dell'art. 16 del presente capitolato, la rendicontazione dovrà essere accompagnata dalle copie delle fatture /quietanze rilasciate ai cittadini a fronte delle prestazioni.

La fatturazione degli importi a carico dell'Amministrazione Comunale dovrà essere a cadenza trimestrale.

La fatturazione dovrà essere in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55 del 03.04.2013 e del D.L. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014.

Art. 20. Veicoli rubati

Per i veicoli rubati il cui furto sia stato denunciato alle autorità in data antecedente alla rimozione, nulla sarà dovuto alla ditta concessionaria da parte del Comune.

Art. 21 Alienazione veicoli

La ditta concessionaria, ai sensi dell'art. 215 del Codice della strada, trascorsi i termini di legge, avrà diritto a chiedere la vendita del veicolo per il soddisfacimento delle spese di rimozioni e custodia.

Art. 22 Modalità di aggiudicazione della Concessione

1. La Concessione del servizio verrà affidata secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 c.7 e dell'art. 173 c.2 del Codice i criteri di aggiudicazione sono elencati in ordine decrescente di importanza.
3. L'affidamento avviene con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità indicate nell'allegato OEV al presente capitolato.

Art. 23. Stipula del contratto

1. Il Contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma pubblica amministrativa.
2. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare:

- cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
 - ogni altro documento eventualmente richiesto.
3. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso la Stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. L'Appalto sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti di completare i documenti e alle dichiarazioni presentate, ovvero di chiarirli nel rispetto della par condicio tra i concorrenti stessi.
4. **Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto nonché relative alla stipulazione del contratto d'appalto.**

Art. 24. Garanzia provvisoria

L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni,

Art. 25. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016 l'appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento delle forniture, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di ritenzione.

Art. 26. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata art. 23.

Art. 27. Obblighi verso il personale dipendente

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.
2. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 28. Divieti

1. È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:
 - sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggiati;
 - cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto

aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

2. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 29. Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, che dei mezzi utilizzati nonché delle modalità di svolgimento delle attività poste in essere in esecuzione del servizio in concessione. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità per risarcimento danni o indennizzi a terzi, nonché da controversie per risarcimento danni conseguenti lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione del servizio e dovrà predisporre, all'uopo, di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale svolgimento del servizio e comunque, di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, a terzi e a cose.
2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 ed un massimale per anno di € 5.000.000,00.
3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 30. Penali

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
2. Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito dall'Amministrazione, ove, in esito

al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, quali la prestazione non resa, (mancato intervento) o resa in modo difforme da quanto previsto nel contratto, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale, pari ad € 300,00 in misura fissa.

3. E' esclusa l'applicazione della penale nel caso in cui l'inadempimento contrattuale sia dovuto a cause di forza maggiore.
4. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.
5. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 35, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.
6. La richiesta ed il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. E' fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'appaltatore.
7. Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno di cui all'articolo successivo, l'Amministrazione comunale può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 31. Esecuzione in danno

1. Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, l'Amministrazione comunale:
 - potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario;
 - addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione comunale, dall'omessa esecuzione totale o parziale degli interventi di cui al precedente articolo 7.

Art. 32 Passaggio di funzionari pubblici a ditte private

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri."
2. Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico

stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.”

Art. 33. Variazioni della ragione sociale

1. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).
2. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Art. 34. Accesso alla documentazione relativa all'intervento

1. Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario accorderà al Comune, la possibilità di consultazione della propria banca dati, anche con modalità telematica, garantendo un accesso protetto da procedura di login e password, nel rispetto delle norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni (D.L.gs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 35 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:
 - Nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
 - nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
 - nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.
 - in caso di inottemperanza reiterata nel mancato intervento o nella difformità della prestazione rispetto a quanto previsto nel capitolato e nel contratto l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.
2. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.
5. **Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di servizio potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.**

Art. 36. Responsabile del procedimento

Ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 31, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Dott. Alberto Prampolini.

Art. 37. Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è individuato nel Dirigente del Servizio Polizia Locale Dott. Stefano Poma.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) può avvalersi di assistenti del DEC da lui nominati.
3. I nominativi del DEC e degli assistenti del DEC verranno comunicati al concessionario.

Art. 38. Foro Componente

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia, con espressa rinuncia di deferimento ad arbitri.

Il Dirigente del Servizio Appalti contratti e
Semplificazione amministrativa
Dott. Alberto Prampolini